

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 72/2015

del 20 marzo 2015

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/755]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (CE) n. 1261/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 31 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il paragrafo 11 dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è inserito il seguente paragrafo:

«12. a) Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività che possono derivare dal seguente atto comunitario:

— **32009 R 0723**: Regolamento (CE) n. 723/2009, del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1), modificato dal:

— **32013 R 1261**: regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 (GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1).

b) l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 723/2009 fa riferimento alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e alla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, che non sono integrate nell'accordo. Tali riferimenti sono pertanto rilevanti solo per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e lasciano impregiudicato il campo d'applicazione dell'accordo.

c) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).»

⁽¹⁾ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.